

Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. - Tortona (Alessandria)

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI-CUNEO TRONCO II ASTI EST (A21) – MARENE (A6) LOTTO 6 “RODDI-DIGA ENEL”

ORDINANZA DI PAGAMENTO N. A33/21/OP04-II.6 DELLE INDENNITA' ACCETTATE

AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A.

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede legale via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma; sede secondaria Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino

Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui versato € 50.000.000,00

Iscr. Reg. Imp. RM 08904401000 – R.E.A. n. 1125353 – C.F./P.I. 08904401000

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI-CUNEO
TRONCO II ASTI EST (A21) – MARENE (A6)
LOTTO 6 “RODDI-DIGA ENEL”**

ORDINANZA DI PAGAMENTO N. A33/21/OP04-II.6 DELLE INDENNITA' ACCETTATE

Il Dirigente preposto all'Ufficio Espropriazioni Dott.ssa Gabriella Bertolino, in forza di procura speciale a rogito Notaio Eugenio Stanislao Esposito in Tortona, rep. 1474 racc. 840 in data 21 novembre 2018

PREMESSO

- che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) per la costruzione e gestione dell'Autostrada A33 Asti-Cuneo, in forza della Convenzione Unica siglata con l'ANAS S.p.A. in data 01/08/2007 approvata con Decreto Interministeriale del 21/11/2007, registrata dalla Corte dei Conti in data 31/01/2008, resa efficace l'11/02/2008 con comunicazione ANAS prot. CDG-0021686-P e del successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 30/10/2020, divenuto efficace a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 06/03/2021 del decreto di approvazione n. 5 del 07/01/2021, e comunicata ad Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. il 08/03/2021 con nota del Concedente MIMS (già MIT) prot. n. U.0006219;
- che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., ai sensi dell'art. 22 della sopra citata Convenzione, nonché del provvedimento approvativo prot. SVCA-MIT-0002506-P del 21 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è delegata ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo così come disciplinato dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento, pertanto è autorizzata ad iniziare, condurre e terminare tutte le procedure sia per l'occupazione d'urgenza che per le espropriazioni;
- che, in virtù di suddetta delega, la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., quale beneficiaria e promotrice dell'espropriazione, è equiparata alla “autorità espropriante” ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 8 del citato D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i.;

- che con il sopra citato provvedimento prot. SVCA-MIT-0002506-P del 21 dicembre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto definitivo “Lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale Asti-Cuneo – Tronco II Lotto 6” e che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità;
- che con il medesimo provvedimento è stato fissato in giorni 1825 dalla data del provvedimento stesso il termine entro il quale dovevano concludersi le procedure espropriative;
- che con provvedimento prot. 0020961 del 17 novembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato di 2 anni il termine di ultimazione delle procedure espropriative;
- che con provvedimento prot. 0022234 del 16 settembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato di ulteriori 2 anni il termine di ultimazione delle procedure espropriative;
- che con provvedimento prot. U.0010375 del 14 aprile 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha prorogato di ulteriori 2 anni il termine di ultimazione delle procedure espropriative;
- che la realizzazione dei lavori del predetto lotto coinvolge terreni in Comune di Roddi, nella Provincia di Cuneo, gravati da uso civico come disposto dal Decreto del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del 20/07/1935;
- che si è reso necessario, per la realizzazione del predetto lotto, procedere all’acquisizione da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. di parte dei suddetti sedimi gravati da uso civico;
- che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., conseguentemente, ha presentato Istanza in data 03/08/2020 con nota prot. U/20/1359 alla Regione Piemonte per ottenere l’autorizzazione alla sdemanializzazione ed alienazione dei terreni in Comune di Roddi gravati da uso civico coinvolti dalla realizzazione delle opere in oggetto, in favore della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.;
- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. DD476/A1012A/2020 del 28/10/2020 del Settore contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici ha espresso, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. n. 29 del 2 dicembre 2009, parere favorevole al mutamento di destinazione per consentire l’occupazione definitiva dei predetti terreni da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. per le finalità di pubblica utilità rappresentate dalla stessa Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con alienazione previa sdemanializzazione, ed ha contestualmente proceduto a rendere l’autorizzazione alla sdemanializzazione e alienazione da parte del Comune di Roddi dei terreni di cui all’Istanza della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., dichiarandoli beni allodiali e consentendo, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, anche l’espropriazione da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.;
- che la Determina Dirigenziale è stata pubblicata sul BUR Piemonte in data 12/11/2020;
- che il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2021, ha provveduto alla modifica del Piano delle alienazioni deliberando favorevolmente anche sul valore dell’alienazione prospettato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. nell’istanza di sdemanializzazione del 03/08/2020 e riportato nella Determina Dirigenziale n. DD476/A1012A/2020 della Regione Piemonte;
- che, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della Determina Dirigenziale della Regione Piemonte, non sono stati completati dal Comune di Roddi gli adempimenti funzionali alla formalizzazione del rogito e della concessione amministrativa;
- che pertanto, con decreto di occupazione anticipata n. A33/21/01 B-22b II.6 del 18/05/2021 e ordinanza di occupazione temporanea n. A33/21/01 C-49 II.6 del 18/05/2021 è stata disposta a favore della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., ai sensi degli articoli 22 bis e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., l’occupazione anticipata e temporanea degli immobili oggetto della presente ordinanza siti nel territorio del Comune di Roddi necessari a realizzare gli interventi predetti ed è stata inoltre determinata in via provvisoria l’indennità da corrispondere al Comune di Roddi;

- che i provvedimenti di cui al punto precedente sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e successivamente sono stati eseguiti, ai fini dell'immissione in possesso, entro i 3 mesi successivi all'emissione;

DATO ATTO

- che da parte del Comune di Roddi è pervenuta accettazione dell'indennità offerta con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi e consegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni;
- che a seguito del concordamento, l'indennità definitiva di esproprio è stata quantificata nell'importo appresso indicato, comprensivo di tutti gli istituti di legge applicabili;
COMUNE DI RODDI, FOGLIO N. 3, Part. N. 395 - FOGLIO N. 4 Part. N. 129, 190, 195, 198, 217, € 53.997,85;
- che a seguito della redazione degli stati di consistenza e delle informazioni acquisite ed al riscontro della sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'indennità aggiuntiva spettante al titolare di Concessione viene quantificata nell'importo appresso indicato:
ION FAUSTO (titolare di Concessione rilasciata da parte del Comune di Roddi), FOGLIO N. 4 Part. N. 190, € 10.575,00;
- che a seguito del concordamento, l'indennità definitiva annua di occupazione temporanea è stata quantificata nell'importo appresso indicato, comprensivo di tutti gli istituti di legge applicabili;
COMUNE DI RODDI, FOGLIO N. 3, Part. N. 394, € 246,04;
- che ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. le somme di cui è disposta la liquidazione non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta né assoggettabili ad IVA, trattandosi di indennità inerenti terreni ubicati in zona urbanistica omogenea di tipo agricolo;
- che ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 si rende pertanto necessario procedere ad ordinare il pagamento delle somme concordate indicate in precedenza,

VISTO

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. di procedere al pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 comma 8 e dell'articolo 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., dell'importo appresso indicato, costituente il saldo delle indennità di espropriazione a favore del Comune di Roddi, relativamente ai beni immobili di seguito indicati:
COMUNE DI RODDI, FOGLIO N. 3, Part. N. 395 - FOGLIO N. 4 Part. N. 129, 190, 195, 198, 217, € 53.997,85;
2. di procedere al pagamento, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. dell'importo appresso indicato, comprensivo di tutti gli istituti di legge applicabili, costituente il saldo dell'indennità spettante al titolare di Concessione relativamente ai beni immobili di seguito indicati in favore del soggetto anch'esso di seguito indicato:
COMUNE DI RODDI, FOGLIO N. 4 Part. N. 190, € 10.575,00, (comprensivo dell'importo pari a € 10.575,00 che il Comune provvederà a versare direttamente al titolare di Concessione Ion Fausto);

3. di procedere al pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49 e dell'articolo 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., dell'importo appresso indicato, comprensivo di tutti gli istituti di legge applicabili, costituente l'acconto dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per un periodo di anni tre a favore del Comune di Roddi, relativamente ai beni immobili di seguito indicati:
COMUNE DI RODDI, FOGLIO N. 3, Part. N. 394, € 590,50;
4. di provvedere, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
5. di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., al pagamento delle indennità concordate ai soggetti e nella misura sopra indicati.

Torino, li 23/11/2021

Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.
Il Dirigente preposto alle Espropriazioni
Dott.ssa Gabriella Bertolino